



COMUNE DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

Approvato con delibera Commissariale n. 19 del 23/07/2021

Indice

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti.....	2
Art. 3 Presupposto della Tassa Rifiuti.....	2
Art. 4 Esclusioni.....	4
Art. 5 Ulteriori ipotesi di esclusione dal pagamento della tassa.....	6
Art. 6 Soggetto attivo.....	7
Art. 7 Soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria.....	7
Art. 8 Base imponibile della Tassa Rifiuti.....	6
Art. 9 Costi di gestione e piano economico finanziario.....	8
Art. 10 Determinazione della tariffa.....	8
Art. 11 Articolazione della tariffa.....	7
Art. 12 La tariffa della tassa rifiuti nelle utenze domestiche.....	9
Art. 13 Determinazione degli occupanti nelle utenze domestiche.....	9
Art. 14 La tariffa della tassa rifiuti nelle utenze non domestiche.....	10
Art. 15 La classificazione dei locali nelle utenze non domestiche.....	10
Art. 16 Svolgimento del servizio e riduzioni per inferiori livelli di prestazione.....	9
Art. 17 Riduzioni della tariffa per particolari condizioni d'uso.....	11
Art. 18 Riduzioni per l'avvio al riciclo delle utenze domestiche.....	11
Art.19 Riduzione della tariffa per l'avvio al riciclo delle utenze non domestiche.....	12
Art. 20 Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	12
Art. 21 Agevolazioni/riduzioni Tari previste da disposizioni normative.....	13
Art. 22 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	13
Art. 23 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale	13
Art. 24 Scuole statali.....	14
Art. 25 Dichiarazione di occupazione o detenzione, variazione e cessazione.....	14
Art. 26 Poteri del Comune.....	15
Art. 27 Versamenti.....	16
Art. 28 Accertamento.....	16
Art. 29 Sanzioni.....	17
Art. 30 Interessi.....	18
Art. 31 Rimborsi e regolazioni contabili.....	18
Art. 32 Entrata in vigore.....	18
Art. 33 Clausola di adeguamento.....	18
Art. 34 Disposizioni transitorie.....	19
Art. 35 Rinvio.....	19

Allegato n. 1

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo nr. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina la TARI – Tassa Rifiuti, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 639 a 705 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 e in particolare stabilendo condizioni modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata oggetto del presente regolamento ha natura tributaria non intendendosi quindi richiamato quanto disposto dai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013.
3. La tariffa TARI è conformata a quanto previsto dal D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato da quanto disposto con il D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento inerente la tassa rifiuti è da intendersi quale rifiuto, in ragione di quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera a) del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
 1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
 3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 **Presupposto della Tassa Rifiuti**

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al

mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 24, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Sono escluse dall'applicazione della tassa rifiuti
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. Sono comunque soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, quelli per i quali ricorrono i presupposti di cui al comma 8 del presente articolo.
7. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
8. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Non sono comunque soggette ad imposizione le utenze domestiche non utilizzate, prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari per le quali sia oggettivamente impossibile la cessazione autonoma.
9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 **Esclusioni**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici e di rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici relative ai locali destinati ad usi diversi e complementari, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente e facilmente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5

Ulteriori ipotesi di esclusione dal pagamento della tassa

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette alla tassa rifiuti:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, tossici, nocivi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile o sia eccessivamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento riportata nel prospetto seguente:

Tipologia di attività	Riduzione
n. 17 "Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20%
n. 22, 23, 24 per le cucine (oli esauriti)	20%

4. Al fine di fruire delle esclusioni o delle riduzioni, così come previste dai precedenti commi, il soggetto passivo deve:
- a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici, indicandone l'uso, sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, indicandone le caratteristiche (urbani, industriali, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distintamente riportate per codice CER;
 - b) comunicare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diversa previsione derivante dall'applicazione della normativa vigente, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento

presso imprese abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse.

Art. 6 **Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 7 **Soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. La tassa rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti e delle disposizioni di cui al presente regolamento, si considera in ogni caso soggetto passivo e, quindi, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le **utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione di inizio occupazione o l'ultima dichiarazione di variazione o, in alternativa, i componenti del nucleo familiare o gli altri detentori dei locali;
 - b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa rifiuti dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 **Base imponibile della Tassa Rifiuti**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali o delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. nr. 138 del 23 marzo 1998. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge nr. 212 del 27 luglio 2000.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune di Afragola, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR nr. 138 del 23 marzo 1998.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi.

7. Nella determinazione della superficie imponibile ai fini della commisurazione della tassa rifiuti, si tiene comunque conto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 9

Costi di gestione e piano economico finanziario

1. In ragione di quanto previsto dal comma 654 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 le entrate tariffarie derivanti dalla tassa rifiuti devono in ogni caso garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi quelli di cui all'art. 15 del D. Lgs. nr. 36 del 10 gennaio 2003, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I costi del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati sulla base di quanto disposto dalla Delibera nr. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 (e successive modifiche ed integrazioni) dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA e definiti dal Piano Economico Finanziario redatto secondo le disposizioni della succitata autorità dai soggetti nonché validato dall'Ente Territoriale Competente o comunque da soggetto caratterizzato da adeguate caratteristiche di terzietà e approvato con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data stabilita con normativa statale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità oggetto d'imposizione, nel rispetto del principio di sostenibilità economico-finanziaria del ciclo dei rifiuti e, comunque, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
3. Nella determinazione dei costi del servizio di cui al comma 1 si tiene conto di quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 10

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, predisposto dal soggetto o dai soggetti gestori a norma delle vigenti leggi in materia e, comunque, secondo previsto dal comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento.
4. Le tariffe sono approvate con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data stabilita con normativa statale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità oggetto d'imposizione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatta eccezione per i casi disciplinati dall'art. 193 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 11

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui al comma 1 dell'art. 9 del presente regolamento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 12

La tariffa della tassa rifiuti nelle utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie delle unità immobiliari e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametriche al

numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 13

Determinazione degli occupanti nelle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte o occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero di occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Sono altresì considerati i soggetti che pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare. Dovranno comunque essere dichiarati gli occupanti che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorino abitualmente nell'utenza.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. La documentazione comprovante quanto previsto dal primo periodo del presente comma dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
3. Per le utenze domestiche condotte o occupate da persone fisiche non residenti nel Comune o da cittadini residenti all'estero o tenute a disposizione da soggetti residenti nel comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità.
4. Le cantine, i box, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva, nel comune, di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e comunque non locate o utilizzate a qualsiasi titolo, il numero degli occupanti è fissato in una sola unità, previa presentazione di idonea documentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'evento è avvenuto.
6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo fatta eccezione per l'ipotesi in cui la variazione abbia comportato la contestuale costituzione di un nuovo nucleo familiare all'interno del territorio comunale. In quest'ultima fattispecie le variazioni avranno effetto dalla data di dichiarazione del nuovo nucleo familiare ai fini TARI.
7. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche quali, a titolo esemplificativo, unità immobiliari a destinazione abitativa tenute a disposizione a fini non commerciali, si assume quale categoria tariffaria quella prevista per le utenze domestiche con numero di occupanti pari a 3 unità.

Art. 14

La tariffa della tassa rifiuti nelle utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15

La classificazione dei locali nelle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, così come definite dalla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti secondo quanto disposto dal D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.
2. La classificazione delle categorie delle utenze non domestiche e l'inserimento in una delle categorie di attività di cui all'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, in ragione di quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Se nello stesso locale o area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie distintamente individuabile si applica la relativa tariffa. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata in ragione della superficie utilizzata.

Art. 16

Svolgimento del servizio e riduzioni per inferiori livelli di prestazione

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa, ovvero l'intero territorio comunale. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando di fatto detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dal perimetro di raccolta sono tenuti a conferire rifiuti urbani interni nei contenitori vicini e fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 7 del presente regolamento, la tassa è dovuta sia per la parte fissa che per la parte variabile nella misura ridotta del 50% della tariffa nelle zone in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1000 mt.
3. Nel caso di mancato svolgimento del servizio che determini una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo per le persone e per l'ambiente, che non sia comunque ascrivibile all'interruzione per motivi sindacali o a imprevedibili impedimenti di tipo organizzativo che comportino l'interruzione solo temporanea del servizio, la tassa rifiuti è dovuta in misura non superiore al 20% della tariffa esclusivamente per il periodo in cui il servizio non è stato svolto.

Art. 17

Riduzioni della tariffa per particolari condizioni d'uso

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 659 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa, così come determinata in ragione delle previsioni degli articoli precedenti, viene ridotta sia per la parte fissa che per quella variabile, del 30% nei seguenti casi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano locate o date in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto di agevolazione;
 - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto di agevolazione;
 - c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 90 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio, la Dia o la Scia.

2. In ragione di quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotta del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari all'interno dei quali è presente un soggetto portatore di handicap con invalidità totale
3. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2 se riferite alla stessa unità immobiliare, non sono cumulabili.
4. Le riduzioni disciplinate dal presente articolo si applicano limitatamente al periodo di effettiva sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, fermo restando l'obbligo di presentare apposita dichiarazione iniziale o di variazione entro i termini stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa vigente. Anche in mancanza della dichiarazione di variazione, le riduzioni del presente articolo cessano di operare dalla data del venir meno delle condizioni di fruizione.

Art. 18

Riduzioni per l'avvio al riciclo delle utenze domestiche

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 658 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, quale incentivo alle operazioni di recupero e riciclo dei rifiuti urbani, le utenze domestiche possono godere di una riduzione della tariffa determinata in misura percentuale in ragione dei proventi derivanti dal recupero di energia derivante dallo smaltimento dei rifiuti in proprio. L'abbattimento sarà determinato, in sede di redazione del Piano Economico Finanziario, così come disciplinato dai precedenti articoli del presente regolamento relativo alla tassa rifiuti, tramite riduzione dei costi nell'anno "n".
2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è ridotta del 5%.
3. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione di apposita richiesta documentata corredata da apposita certificazione del Servizio Ecologia attestante i dati dei soggetti che hanno attivato e svolto il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e il relativo periodo da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'avvio al riciclo è stato avviato. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza in caso di incapacità.

Art. 19

Riduzione della tariffa per l'avvio al riciclo delle utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, limitatamente alla quota variabile, in proporzione alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno oggetto di imposizione.
2. La percentuale di riduzione nei casi di cui al comma 1 è calcolata secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Percentuale di rifiuti urbani avviati al riciclo	% di riduzione
Dal 91% al 100%	30%
Dal 51% al 90%	20%
Fino al 50%	10%

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo con istanza che riporti il periodo di avvio al riciclo e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Certificazione rilasciata dall'impresa abilitata che ha effettuato il riciclo;
 - b) Formulario attestante la quantità di rifiuti avviata al riciclo sottoscritta da soggetto abilitato;
 - c) Copia del contratto stipulato con il soggetto abilitato cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo;
 - d) Fattura di importo congruo riportante tutti i dettagli che ne comprovano la quietanza.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo resta valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b) e d) del comma precedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale l'interessato ha diritto alla riduzione.
5. La riduzione sarà applicata tramite ristorno sulla tassa rifiuti dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 20

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. La scelta deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al recupero per l'anno di riferimento della stessa.
6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della comunicazione di cui al comma 4, il contribuente deve fornire al Comune idonea documentazione attestante le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità di rifiuti urbani prodotti nel corso dell'anno di riferimento della comunicazione con specifica attestazione di aver avviato al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.
7. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

Art. 21

Agevolazioni/riduzioni TARI previste da disposizioni normative

1. Si applicano le riduzioni e/o agevolazioni previste dalla normativa per le utenze domestiche e non domestiche secondo le modalità stabilite dai decreti ministeriali e/o governativi, senza necessità di ulteriori modifiche regolamentari.

Art. 22

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni tra quelle previste dal presente regolamento, le stesse sono da intendersi come non cumulabili, fatta eccezione che per le riduzioni per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e per il compostaggio domestico riferite alle utenze domestiche.
2. Nei casi di cumulo di più riduzioni o agevolazioni, si renderà applicabile quella più favorevole.

Art. 23

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale

1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. nr. 504 del 30 dicembre 1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo totale del tributo.

Art. 24

Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33/bis del D.L. nr. 248 del 31 dicembre 2007 (convertito dalla Legge nr. 31 del 28 febbraio 2008), per effetto del quale le istituzioni scolastiche statali non sono tenute al pagamento, poiché è il Ministero dell'Istruzione a corrispondere direttamente al Comune la somma concordata in sede di accordo raggiunto in conferenza Stato - Città ed autonomie locali, l'importo versato è un importo forfettario, determinato non in base alla superficie dei locali ma in base al numero degli studenti.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con le entrate tariffarie relative alla tassa rifiuti

Art. 25

Dichiarazione di occupazione o detenzione, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi, così come definiti dall'art. 7 del presente regolamento o tali ritenuti in ragione di disposizioni normative, sono tenuti a dichiarare ogni circostanza utile alla determinazione della tassa e, in particolare:
 - a) L'inizio o la cessazione dell'occupazione dei locali oggetto d'imposizione;
 - b) Qualsiasi variazione che possa incidere, in aumento o in diminuzione, sulla determinazione della tassa;
 - c) La sussistenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni;
 - d) Il venir meno delle condizioni per poter usufruire delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni.
2. I soggetti passivi della tassa presentano la dichiarazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
4. In caso di inottemperanza, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata anche da uno dei coobbligati in solido produce effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano variazioni tali da incidere sulla determinazione della tassa rifiuti. Laddove le variazioni possano incidere sulla determinazione della tassa o, in alternativa, sulla decadenza da agevolazioni, esenzioni o riduzioni, la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 2. Nel caso di pluralità di aree o locali posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione dovrà riguardare solo quelli per i quali, ai sensi del presente regolamento e della normativa in vigore, sussiste l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche, sia essa originaria, di variazione o di cessazione, dovrà inderogabilmente contenere almeno i dati riportati di seguito:
 - a) Nell'ipotesi di utenze domestiche intestate a soggetti residenti:
 - gli identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia così come risultante negli archivi dell'Ufficio Anagrafe,
 - la corretta ubicazione dei locali e delle aree detenute, occupate o possedute, correlata da civico e interno;

- gli identificativi catastali dell'unità immobiliare unitamente alla categoria catastale di appartenenza, alla superficie, alla destinazione d'uso e, se diverso dal dichiarante, ai dati del proprietario dell'immobile;
 - la data di inizio dell'occupazione o, in alternativa, la data in cui è intervenuta la variazione;
 - i presupposti per godere delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni.
- b) Nell'ipotesi di utenze domestiche intestate a soggetti non residenti:
- gli identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto passivo;
 - la corretta ubicazione dei locali e delle aree detenute, occupate o possedute, correlata da civico e interno;
 - gli identificativi catastali dell'unità immobiliare unitamente alla categoria catastale di appartenenza, alla superficie, alla destinazione d'uso e, se diverso dal dichiarante, ai dati del proprietario dell'immobile;
 - la data di inizio dell'occupazione o, in alternativa, la data in cui è intervenuta la variazione;
 - i presupposti per godere delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni.
7. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche, sia essa originaria, di variazione o di cessazione, dovrà inderogabilmente contenere almeno i dati riportati di seguito:
- a) I dati identificativi del soggetto passivo quali ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale, posta elettronica certificata;
 - b) I dati identificativi del legale rappresentante o del responsabile dell'impresa quali dati anagrafici, dati di residenza e domicilio, codice fiscale;
 - c) la corretta ubicazione dei locali e delle aree detenute, occupate o possedute, correlata da civico e interno;
 - d) gli identificativi catastali dell'unità immobiliare unitamente alla categoria catastale di appartenenza, alla superficie, alla destinazione d'uso e, se diverso dalla società, dal rappresentante legale o dal responsabile d'impresa, ai dati del proprietario dell'immobile;
 - e) la data di inizio dell'occupazione o, in alternativa, la data in cui è intervenuta la variazione;
 - f) i presupposti per godere delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni.
8. La dichiarazione, debitamente sottoscritta da uno dei soggetti di cui ai commi precedenti è presentata al Comune o, in alternativa, al soggetto gestore della tassa anche
- a) a mezzo del servizio postale tramite raccomandata AR;
 - b) a mezzo posta elettronica certificata;
 - c) a mezzo delle ulteriori modalità, anche telematiche, che il Comune intenderà adottare.
- In entrambi i casi contemplati dalle lettere a) e b) del comma precedente, fa fede la data di invio come riscontrabile dalle relative ricevute.
9. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero di occupanti componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
10. Gli uffici comunali, nell'espletamento delle proprie funzioni e al fine di favorire la corretta applicazione della tassa rifiuti, nello spirito di massima collaborazione con i contribuenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano i contribuenti a provvedere all'adempimento dell'obbligo di dichiarazione. In ogni caso il contribuente resta comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione secondo quanto disposto dal presente articolo o dalla normativa vigente.
11. Nei casi di richiesta di immigrazione da altro comune o di variazione della residenza all'interno del Comune, l'iscrizione nei registri dell'anagrafe comunale sarà subordinata alla presentazione della denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ai fini TARI, così come previsto dal presente articolo.

Art. 26 **Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa rifiuti cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Al fine di verificare il corretto assolvimento agli obblighi tributari in materia di tassa rifiuti, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere ed accedere ai dati e alle notizie nella disponibilità degli enti di gestione dei servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali e alle aree suscettibili di tassazione mediante personale autorizzato e comunque previo un preavviso congruo di almeno 7 giorni.

Art. 27
Versamenti

1. Il Comune stabilisce le modalità di riscossione e delle scadenze di pagamento della tassa nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annuali.
2. Non si procede al versamento per importi inferiori ad € 12,00 per ciascun anno d'imposta ad eccezione delle somme dovute a titolo di tassa giornaliera per cui l'importo è riscosso senza alcuna applicazione del minimo di cui al presente comma.
3. La riscossione della tassa rifiuti è effettuata direttamente dal Comune o in alternativa da soggetto gestore cui l'Ente affida la riscossione della tassa, mediante l'emissione di avvisi di pagamento in formato cartaceo (salvo l'utente opti per il formato elettronico) notificati ai soggetti passivi riportanti l'indicazione delle informazioni previste dagli artt. da 4 a 10 della Delibera nr. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA (e successive modifiche ed integrazioni) e, quindi:
 - a. Dati identificativi dell'utente (soggetto passivo);
 - b. Dati caratterizzanti la specifica utenza relativa alla tassa rifiuti con espresso riferimento a tutti gli elementi utili alla verifica degli importi riportanti nei documenti di riscossione, ivi compreso il periodo di riferimento;
 - c. Recapiti, indirizzi mail e numeri telefonici o, comunque, ogni modalità utilizzabile per ricevere informazioni sia in merito al documento di riscossione o agli importi dovuti, sia all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti;
 - d. Dettaglio degli importi addebitati e scadenza dei pagamenti;
 - e. Importi relativi a riduzioni e/o conguagli;
 - f. Estremi degli atti deliberativi e regolamentari in ragione dei quali sono dovuti gli importi oggetto del documento di riscossione e/o le riduzioni e/o i conguagli;
 - g. Indicazione degli eventuali importi a debito e delle relative procedure di recupero, con separata indicazione degli oneri e degli interessi posti in capo al soggetto inadempiente, nonché gli estremi per la proposizione di un eventuale ricorso;
 - h. Indicazioni relative al servizio di raccolta e ai risultati ambientali conseguiti con indicazione delle percentuali di raccolta differenziata;
 - i. Calendario della raccolta e istruzioni per il corretto conferimento.
4. La tassa è riscossa mediante modello di pagamento F24 o bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale o, comunque, tramite ogni altra modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, PagoPA.
5. La richiesta di rateizzazione per importi superiori ad € 100,01 la durata del piano rateale non può essere superiore a 24 mesi e per importi superiori ad € 5.000,01 la durata massima non può superare i 36 mesi, con l'importo di ogni rata non inferiore ad € 100,00. Le richieste di rateizzazione di somme superiori ai 15.000,00 € dovranno essere corredate da garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, come disciplinato dal Regolamento delle Entrate Comunali.
6. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si procede, in ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019 nonché di quanto previsto dall'art. 27 del presente regolamento relativo all'attività di accertamento, in quanto compatibili.

Art. 28
Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le motivazioni dell'atto e riporta distintamente quanto dovuto a titolo di tassa rifiuti, maggiorazioni, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e ogni altro onere a carico del contribuente.
3. L'avviso di accertamento contiene anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi riportati nell'atto ovvero, nel caso di proposizione del ricorso, il richiamo a quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. nr. 472 del 18 dicembre 1997 relativo all'esecuzione delle sanzioni. L'avviso di accertamento riporta altresì indicazione del soggetto cui sarà affidata la riscossione coattiva delle somme.

4. L'avviso di accertamento riporta altresì che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo all'attivazione di tutte le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che procederà, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, alla riscossione delle somme anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. L'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo senza la preventiva notifica di cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
6. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi per ciascun anno d'imposta l'importo di € 16,00.
7. L'avviso di accertamento non acquista la qualifica di titolo esecutivo laddove il totale del debito maturato dal contribuente, anche derivante dalla somma di più annualità, non superi la somma di 10,00 €. Il debito rimane comunque in carico al soggetto passivo e potrà essere recuperato laddove, a seguito di ulteriori notifiche, si superi l'importo minimo atto a garantire l'efficacia del titolo esecutivo.
8. Laddove l'importo dell'avviso di accertamento sia inferiore a 10.000,00 €, dopo che l'atto è divenuto esecutivo secondo quanto disposto dai commi precedenti e dall'art. 1, comma 792 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, il soggetto impositore notifica un sollecito di pagamento con il quale intima l'adempimento entro 30 giorni.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive dalla data di intervenuta definitività.
10. Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e notifica degli avvisi di accertamento e di ogni fase successiva, ivi comprese quelle cautelari ed esecutive, ovvero:
 1. una quota denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto così come disciplinata dall'art. 1 comma 792 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, fino ad un massimo di 300,00 €, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre al termine di cui al periodo precedente e fino a un massimo di 600,00 €;
 2. una quota denominata spese di notifica ed esecutive, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.
11. Su tutte le somme di qualunque natura, fatta eccezione che per le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e comunque fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale laddove l'Ente non opti, in applicazione dei poteri di cui all'art. 25 del presente regolamento e dell'art. 52 del D. Lgs. nr. 446 del 1997, una maggiorazione entro i limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 802 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 29 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. nr. 472 del 18 dicembre 1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 €. La sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo (se dovuto), delle sanzioni e degli interessi.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 €. La sanzione per infedele dichiarazione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo (se dovuto), delle sanzioni e degli interessi.
4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. nr. 472 del 18 dicembre 1997.

Art. 30
Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale fatta eccezione che per i casi in cui l'Ente non opti, in applicazione dei poteri di cui all'art. 25 del presente regolamento e dell'art. 52 del D. Lgs. nr. 446 del 1997, una maggiorazione entro i limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 802 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31
Rimborsi e regolazioni contabili

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede a rimborso per somme inferiori a € 20,00 per ciascun anno d'imposta.
3. In materia di rimborsi e regolazioni contabili relative a fattispecie quali, a titolo esemplificativo, versamenti a ente locale incompetente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 722 a 727, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 e l'art. 1 comma 4 del D.L. nr. 16 del 6 marzo 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 68 del 2 maggio 2014, nonché il Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 unitamente alle relative circolari esplicative nr. 1/DF del 14/04/2016 e nr. 3/DF del 21/06/2016 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto compatibili.

Art. 32
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1 gennaio 2021.

Art. 33
Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34
Disposizioni transitorie

1. Il Comune di Afragola o il gestore della riscossione della tassa rifiuti continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati in applicazione dei precedenti regolamenti in materia di tassa rifiuti, conservano validità anche a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 35

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art. 1, commi da 639 a 705 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari oltre che alle risoluzioni e alle circolari in quanto compatibili.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

ALLEG. L-QUINQUIES

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
2. *Cinematografi e teatri.*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari.*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività industriali con capannoni di produzione*
21. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
22. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
23. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
24. *Bar, caffè, pasticceria.*

25. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
26. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
27. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
28. *Ipermercati di generi misti.*
29. *Banchi di mercato generi alimentari.*
30. *Discoteche, night club.*